

Si fa riferimento all'articolo 27 del Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, come emendato dalle proposte di modifica in consultazione.

In via generale, si condividono le modifiche apportate, in particolare al comma 5 dell'articolo 27 laddove si consente la redazione del bilancio della società controllante in una lingua comunemente accettata dalla comunità finanziaria quando la controllante sia titolare di oltre il 95 per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale (ai sensi del comma 3).

Limitatamente al caso in cui la società controllante sia quotata in un mercato regolamentato di un altro Stato Membro, si chiede di semplificare ulteriormente la disciplina, consentendo di non depositare il bilancio consolidato presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove ha la sede l'impresa controllata. Questo in quanto, le società quotate sono tenute a rendere disponibile al pubblico il bilancio e le altre informazioni regolamentate ai sensi della direttiva Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Ai sensi di tale direttiva, ciascuno Stato membro d'origine garantisce che ci sia almeno un meccanismo ufficialmente stabilito per lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione. Tali meccanismi devono soddisfare norme minime di qualità quanto

a sicurezza, certezza delle fonti d'informazione, registrazione dell'ora e della data e accesso agevole e rapido per gli utenti finali. Sono soddisfatte appieno le esigenze di messa a disposizione delle informazione e garanzia della stessa. Rispetto a tale modalità di pubblicazione, il deposito presso il registro delle imprese appare obsoleto e ridondante.

Tale direttiva è stata recentemente emendata con la direttiva 2013/50 al fine di creare un punto di accesso centrale per la ricerca di informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione in aggiunta al funzionamento dei singoli meccanismi nazionali

Proposta di emendamento

Articolo 27

omissis

5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana **o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della**

finanza internazionale, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata. **Tale deposito non è obbligatorio, laddove la società controllante sia ammessa alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un altro Paese dell'Unione Europea.**

Paola Fico

Head of Listed Companies Regulation, Borsa Italiana
Capital Markets, LSEG